

Direzione LL.PP.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE – DC

Ufficio Normativa, pareri e CEREMOCO

Via Salaria Antica Est, n.27/F
67100 L'AOUILA

11 24/11/2014

Ai Direttori Regionale

Ai Dirigenti LL.PP.

Ai componenti del CE.RE.MO.CO.

Prot. RA/ 310037

Oggetto: Decreto "Sblocca Italia". L.164 dell'11 novembre 2014. Informativa.

La Legge 164 dell'11 novembre 2014 di conversione del D.L.133/2014 "Sblocca Italia" è entrata in vigore il 12 novembre 2014. In sintesi gli argomenti toccati.

- Semplificazione burocratica. Norme che sbloccano opere già finanziate in modo che i cantieri possano partire con largo anticipo rispetto alle previsioni. È il caso della AV/AC Napoli-Bari (valore 6 miliardi e 700 milioni) che aprirà i cantieri nel novembre 2015 invece che nel gennaio 2018 e del collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina (valore 5 miliardi e 200 milioni, apertura cantieri dicembre 2015). Con lo stesso criterio vengono sbloccati gli interventi sugli aeroporti (Malpensa, Venezia, Genova, Firenze, Fiumicino, Salerno per un valore complessivo di 4 miliardi e 600 milioni) e gli investimenti previsti nel contratto di programma con Rfi per la manutenzione straordinaria degli impianti (220 milioni). Rientra in questa fattispecie anche la defiscalizzazione degli investimenti privati per l'autostrada Orte-Mestre (10 miliardi 400 milioni).
- Cantierabilità delle opere. Vengono sbloccate opere già finanziate con immissione di nuove risorse a condizione che i cantieri (non l'approvazione del piano finanziario, non il progetto né la gara di appalto) di queste opere aprano entro date certe nell'arco di dieci mesi dall'approvazione del decreto. Questo pacchetto di interventi è finanziato con quasi 4 miliardi di euro (3 miliardi 890 milioni).
- Aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali attraverso la revisione
 e quindi l'eventuale allungamento delle concessioni con la contestuale moderazione degli
 incrementi tariffari dei pedaggi autostradali.
 - Amministrazioni locali. Proposte pervenute dalle amministrazioni locali alla presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la consultazione on line entro il 30 giugno 2014. Oggetto: Qualificazione e manutenzione del territorio, riduzione rischio idrogeologico, riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica, realizzazione di impianti per

produzione e distribuzione energia, messa in sicurezza edifici pubblici. Rispetto alle richieste ricevute verrà avviata una procedura per lo sblocco del patto e il finanziamento di piccole opere immediatamente completabili entro il 2014, nonché verranno convocate Conferenze di servizi per risolvere i nodi burocratici.

- Opere Incompiute Nel decreto trovano spazio una serie di misure destinate a favorire il completamento delle opere incompiute segnalate dai Comuni.
- **Ricostruzione** Viene rifinanziata con 250 milioni per il 2014 l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi pubblici alla ricostruzione privata in Abruzzo.
- Banda Ultralarga. Si è deciso che per gli operatori che decidono di investire nelle
 cosiddette "aree a fallimento di mercato" (aree dove gli operatori non riescono a portare la
 banda a 100Megabit, ovvero proprio dove l'Italia è in maggiore ritardo nell'attuazione
 dell'Agenda Digitale Europea), è previsto un credito d'imposta a valere sui tributi IRES e
 IRAP per il 30% del costo dell'investimento.
- Infrastrutture Energetiche Strategiche. Si interviene con una serie di misure che riconoscono la natura strategica delle infrastrutture di importazione, trasformazione e stoccaggio del gas. Tali opere, consentendo al Governo di procedere nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dalla Costituzione e alla luce degli obiettivi posti dalla Strategia Energetica Nazionale.
- Incentivi. Sono incentivati gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e si facilita l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi (Conto termico). E' stato previsto l'accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione. E' stato inserito il meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio (di cui al DL 91/2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dall'ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole.

Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata sono stati aggiunti gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico.

Con la legge di stabilità per il 2015 (e successive) dovrà essere definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto aliquote destinate alle Regioni a statuto ordinario.

Nella procedura di emanazione del decreto ministeriale con cui sono annualmente destinate le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata si prevede la necessità dell'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

• Semplificazione Idrocarburi. Oltre alle norme sulla realizzazione di infrastrutture necessarie per aumentare e differenziare i canali di approvvigionamento dall'estero, si è proceduto anche rispetto alla valorizzazione dei non trascurabili giacimenti di idrocarburi presenti sul territorio nazionale, sbloccando cospicui investimenti. Si è quindi proceduto a riconoscere il carattere strategico delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, delineando quindi procedure chiare ma commisurate alla natura di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. In particolare, si è prevista l'introduzione di un titolo concessorio unico, comprensivo delle attività di

ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato a seguito di una approfondita valutazione del richiedente, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli territoriali, nonché del principio costituzionale di tutela dell'ambiente.

• Norme in materia di gestione delle risorse idriche

- partecipazione obbligatoria degli enti locali agli enti d'ambito;
- delimitazione degli ambiti territoriali ottimali deve perseguire, tra gli altri, il principio dell'unicità della gestione;
- il Presidente della Regione esercita i poteri sostituitivi in caso di inadempienza degli enti di governo d'ambito nell'organizzazione del servizio; se la Regione non provvede l'Autorità per l'energia elettrica e il gas segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di propria competenza;
- le convenzioni tipo tra l'ente di governo e il gestore, predisposte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, devono prevedere un affidamento della durata massima di 30 anni, l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico, la disciplina relativa al subentro;
- -entro un anno gli enti di governo dovranno provvedere, per ciascun ambito territoriale, all'affidamento del servizio ad un gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi;
- -è istituito un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alla fognatura e depurazione, che prevede la riprogrammazione delle risorse della delibera CIPE 60/2012 non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolanti e che subordina l'accesso al Fondo all'avvenuto affidamento del servizio al gestore unico.
- I progetti definitivi approvati comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono titolo abilitativo o variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
- Si prevede che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione. E' consentito l'affidamento "in house", ma solo a società partecipate "esclusivamente e direttamente" da Enti locali compresi nell'Ato.
- Settore rifiuti, si stabilisce che il Presidente del Consiglio, entro 3 mesi dal Decreto, individui quegli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, che concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio e contribuiscano alla diminuzione del fabbisogno di discariche. Tali impianti sono considerati infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ed i relativi tempi per autorizzazioni e procedure sono ridotti rispetto a quelli in vigore.

L'articolo 34 interviene in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, La novità più importante di questo articolo prevede la possibilità di effettuare lavori su aree da bonificare. In dettaglio, nei siti inquinati, nei quali non sono ancora in corso attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di manutenzione di impianti e infrastrutture, oltre a infrastrutture di pubblico interesse. Ma solo a condizione che questi interventi siano realizzati senza pregiudicare il completamento o la futura esecuzione delle bonifiche e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori. Compare anche una modifica al Codice appalti. E' stato ampliato l'elenco delle ipotesi che danno luogo a variante in corso d'opera, aggiungendo anche il caso di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, ai sensi del Codice ambiente. Ma non solo. In questi casi i direttori dei lavori potranno disporre di un margine molto alto per definire le questioni di dettaglio che si presenteranno in cantiere: gli interventi in corso d'opera di importo non superiore al 20% non saranno considerati varianti.

L'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani attraverso l'individuazione della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti o autorizzati, a livello nazionale, con l'indicazione della capacità di ciascun impianto e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati per coprire il fabbisogno residuo. Si prevede, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti, e dall'altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici; contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti; affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016; deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali; rifiuti di beni in polietilene. Un apposito D.P.C.M. individua gli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente". Vengono inoltre definiti le caratteristiche prestazionali e i parametri di funzionamento degli impianti nuovi. Al fine di garantire il rispetto di tali caratteristiche e parametri anche da parte degli impianti di recupero esistenti, si prevede che le autorità competenti procedano alle necessarie verifiche e ai conseguenti adeguamenti delle autorizzazioni già rilasciate. Si prevede, inoltre, il dimezzamento dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti di recupero da realizzare, mentre si prevede l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative.

• Dissesto idrogeologico. Gli articoli prevedono misure per il superamento delle procedure di infrazione, accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione degli agglomerati urbani nonché il finanziamento alle Regioni di opere urgenti di sistemazioni idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. Le risorse sono utilizzate mediante accordi di programma tra Regione e Ministero Ambiente.

Sono disciplinate le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette.

I Presidenti delle Regioni possono avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, i Presidenti delle Regioni possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, non solamente di società *in house* (come prevede il testo vigente), ma di tutti i soggetti pubblici e privati, purché nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Lavori urgenti per scuole, dissesto, terremoto, beni culturali

Niente gare per gli interventi urgenti di manutenzione delle scuole, delle opere anti-dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico e tutela dei beni culturali fino a 5,2 milioni di euro (importo della soglia comunitaria). Anche l'ultima versione del decreto conferma una serie di misure di forte accelerazione per accorciare al massimo il percorso verso il cantiere dei casi giudicati «di estrema urgenza» sulla base di una ricognizione effettuata dalla

stazione che certifichi «l'indifferibilità» degli interventi. appaltante L'articolo 9 del decreto introduce una serie di nuove deroghe al codice degli appalti per riscrivere le regole di affidamento degli interventi urgenti, elevando fino alla soglia comunitaria (che attualmente è fissata a 5,2 milioni) la possibilità di ricorrere alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) invitando un minimo di tre imprese (cinque in caso di scuole tutelate dai Beni culturali). Una procedura che in casi normali è attivabile solo per le opere fino a un milione di euro e con invito rivolto a un minimo di 10 soggetti (cinque sotto i 500mila euro). Ma non finisce qui. Per le scuole, dove nella maggioranza dei casi sono in ballo lavori di piccola manutenzione, una novità ancora più dirompente è la possibilità concessa al funzionario che svolge il ruolo di responsabile del procedimento (solitamente il preside) di affidare in via fiduciaria diretta - cioè senza alcuna consultazione di mercato - lavori fino a 200mila euro: importo quintuplicato rispetto al valore normale di 40mila euro. Come dire che la maggioranza degli interventi urgenti inseriti nel programma straordinario di manutenzione scolastica (che include interventi in oltre 20mila edifici) verranno affidati senza alcun ricorso alla concorrenza.

Tra le deroghe alle procedure ordinarie per agevolare l'assegnazione degli appalti urgenti figurano poi anche la possibilità di assegnare il contratto senza aspettare i canonici 35 giorni dall'aggiudicazione e scavalcando anche il caso di ricorso al Tar. I lavori di estrema urgenza potranno poi anche essere affidati senza richiesta di garanzia a corredo dell'offerta, pubblicando un bando solo sul sito web della stazione appaltante, senza passare per la Gazzetta Ufficiale e dimezzando i temi di ricezione delle offerte.

- Fondi EU Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio in materia di Fondi Europei sul tempestivo utilizzo, insieme a poteri ispettivi e di monitoraggio per accertare il rispetto della tempistica programmata, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e regionali dotate di specifica competenza tecnica.
- Grandi locazioni. L'intervento è riferito alla locazione di grandi contesti e consentirà
 maggiore libertà nella determinazione dei termini contrattuali. Avvicinando la legislazione
 italiana a quella europea, le parti potranno stabilire in autonomia la durata e i termini del
 rapporto, incentivando investimenti nel mercato italiano rispetto ai mercati esteri e
 eliminando un freno allo sviluppo del mercato delle locazioni commerciali e degli immobili
 ad uso turistico.
- Imprese. La creazione di un Fondo di servizio di natura privatistica per la
 patrimonializzazione delle imprese, partecipato al 20% da Cassa depositi e prestiti,
 consentirà alle aziende in salute ma con temporanea difficoltà finanziaria (con oltre 100
 dipendenti) di avviare processi di consolidamento patrimoniale e rilancio industriale.
- Project bond Innanzitutto, la legge di conversione dello Sblocca Italia precisa la nozione di 'investitori qualificati' cui è riservata la detenzione e la circolazione dei project bond, coordinandola coi regolamenti Consob emanati in attuazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Oltre a: banche, imprese di investimento e di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR),società di gestione del risparmio (SGR),società di investimento a capitale variabile (Sicav),negoziatori sui mercati aderenti a servizi di liquidazione o a sistemi di compensazione e garanzia, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, agenti di cambio, investitori istituzionali che investono in strumenti finanziari, imprese che superino certi limiti dimensionali, lo Sblocca Italia chiarisce che rientrano nella categoria anche società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati. In secondo luogo, il provvedimento interviene sul regime di circolazione dei project bond, che cessano di essere nominativi e potranno dunque essere dematerializzati. Salta poi l'obbligo

di riportare anche sul titolo, e non solo nella documentazione di offerta, l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. La legge di conversione chiarisce anche che ai titolari di obbligazioni di progetto si applica la disciplina prevista per i soggetti che finanziano la realizzazione di lavori o servizi pubblici e di opere di interesse pubblico concernente il subentro nella concessione, il privilegio sui crediti e il limite di riduzione del canone di disponibilità. Inoltre, l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5% sugli interessi dei project bond emessi per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica da temporanea diventa strutturale. La legge stabilisce anche che le garanzie prestate sui bond possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante, che è legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie stesse.Infine, l'applicazione dell'imposta di bollo in misura agevolata (misura fissa pari a 200 euro) viene estesa alle sostituzioni di garanzia relative alle emissioni di project bond e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito.

- Cassa depositi e prestiti Nel decreto legge sono previste norme volte ad ampliare l'operatività della Cassa Depositi e Prestiti per sostenere l'economia reale.
- Edilizia. Con gli interventi di manutenzione ordinaria si possono ora effettuare interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria, di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, mentre con la manutenzione straordinaria, si possono effettuare anche interventi al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

È stata ampliata la sfera degli interventi di manutenzione straordinaria e, quindi, con la comunicazione inizio lavori ora si possono effettuare anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

La SCIA entra a pieno titolo nel testo unico per l'edilizia, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. Inoltre con la segnalazione certificata d'inizio attività, da comunicare a fine lavori con attestazione del professionista, si possono effettuare le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Con la denuncia di inizio attività si possono realizzare solo gli interventi alternativi al permesso di costruire, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, la cd. super DIA che, d'ora in avanti, può essere chiamare semplicemente DIA ovvero denuncia di inizio attività, poiché non è più necessario distinguerla.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con il permesso di costruire non comprendono più quelli relativi all'aumento delle unità immobiliari, inoltre la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. I termini per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del RUP.

Viene prevista la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati. Le Regioni adottano entro 180 giorni le misure per garantire l'applicazione della norma e le semplificazioni documentali e procedimentali.

La presente informativa è pubblicata sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

La Responsabile dell'Ufficio Dott.ssa Parta Cicerone Il Dirigente del Sevizio Vacante

Il Direttore Regionale Dott. Ing. Parluigi Caputi